

COMUNE DI TRIBIANO (MI)

ORGANO DI REVISIONE - VERBALE N. 04/2025

**PARERE IN ORDINE AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTE VARIAZIONI DEGLI STANZIAMENTI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027**

Il Revisore dei conti, Dott. Luca Cavalleri, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 03 agosto 2023, per il periodo 03/08/2023-02/08/2026;

PRESO IN CARICO

in data 11.03.2025 la proposta di deliberazione di Giunta con oggetto il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per esigibilità – Rendiconto 2024”;

CONSIDERATO CHE

A – L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale di competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”*.

B – L’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone inoltre che *“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

DATO ATTO

- che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, affinché comunicassero, ciascuno per la propria competenza, le informazioni necessarie all'operazione di riaccertamento ordinario, indicando a fianco di ciascuno, ai sensi del citato art. 228 c. 3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi, nonché tutte le informazioni necessarie a determinare i vincoli e gli accantonamenti da registrare nel risultato di amministrazione nonché di indicare i residui che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile sulla base del principio della competenza finanziaria, tendendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, stabilendo per ciascun movimento:
 - la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
 - l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti.

- che il fondo pluriennale vincolato in entrata, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:
 - FPV Parte corrente: €64.623,05
 - FPV Parte capitale: €1.608.995,66
 - Residui Attivi: €25.000,00
 - Residui Attivi reimputati: €3.611.661,76

- che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

CONSIDERATO CHE

- al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2025, 2026 e 2027 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTO

- i - la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- ii - la corretta riclassificazione dei residui nello stesso titolo;
- iii - il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

parere favorevole all'adozione del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, ed alla conseguente variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Tribiano (MI), 13.03.2025

Il revisore dei conti

Dott. Luca Cavalleri